

**ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(artt. 17 e ss., D. Lgs. n. 231/2007, e s.m.i.)**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")

I dati personali richiesti ai fini dell'adeguata verifica della clientela sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge dettati dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e s.m.i. ("Decreto" o "D. Lgs. n. 231/2007"), in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, previsti dagli artt. 17 e ss. del Decreto, impongono, infatti, alla Banca, se ne ricorrono i presupposti, l'effettuazione di una serie di adempimenti nell'ambito dei quali il cliente è tenuto a fornire all'intermediario dati personali afferenti se stesso e, in taluni casi, soggetti terzi (quali titolari effettivi del rapporto o dell'operazione effettuata).

Il conferimento di tali dati alla Banca, pertanto, è obbligatorio e, a tali fini, il cliente è tenuto a fornire all'intermediario dati personali e documentazione aggiornata, nonché a segnalare eventuali variazioni alle informazioni già fornite alla Banca stessa. L'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste legittima la Banca ad astenersi dall'entrata in relazione col cliente o dalla prosecuzione del rapporto continuativo ovvero dal compiere l'operazione richiesta.

Il trattamento dei dati acquisiti dalla Banca nell'ambito degli adempimenti di adeguata verifica della clientela sarà svolto, per le predette finalità, con strumenti elettronici e solo da personale autorizzato al trattamento in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo. I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi dell'art. 7 e degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR"), e s.m.i., rivolgendosi all'indirizzo di posta elettronica DPO@pec.bancaprogetto.it.

La Banca si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di richiedere ulteriori informazioni o documentazione di supporto.

Banca Progetto S.p.A. in A.S.

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231/2007

Obblighi del cliente

Art. 22

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Obbligo di astensione

Art. 42

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Titolare effettivo

Art. 1, co. 2, lett. pp)

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso da persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Persone politicamente esposte (PEP)

Art. 1, co. 2, lett. dd)

Sono persone politicamente esposte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust, istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Altre cariche rilevanti

Ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela, nei fattori di rischio elevato rientrano le cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione (c.d. "altre cariche pubbliche rilevanti").

Rientrano nelle "altre cariche pubbliche rilevanti":

- a) gli amministratori locali ovvero: sindaco di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, vicesindaci, assessori, consiglieri comunali e gli amministratori provinciali;
- b) i soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica.

Secondo l'approccio adottato dalla Banca, sono, altresì, considerati a rischio elevato i seguenti soggetti:

- c) i soggetti che rivestono incarichi in partiti politici;
- d) i soggetti che ricoprono una carica apicale in Società, Associazioni, Onlus o Fondazioni;
- e) i familiari dei soggetti sub a, b, c e d, nonché coloro con i quali i soggetti sub a, b, c e d intrattengono notoriamente stretti legami (per la nozione di stretti legami, cfr. riquadro precedente, punto 3).